



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

Sentenza 448/2026

Repertorio 483/2026

Liquidazione 57/2026
controllata

composto dai magistrati:

dott. Fabio Miccio	Presidente
dott. Claudio Tedeschi	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

(art 270 d.lgs n. 14/2019 – di seguito CCII-)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Alessandro Agneni [REDACTED]

GNNLSN65L06H501N-

Premesso che

-) Alessandro Agneni, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Zaccheo, attualmente dipendente a tempo indeterminato di GVG spa con inquadramento di quadro direttivo , convivente con la moglie in regime di separazione dei beni e con due figli nati rispettivamente [REDACTED] e a [REDACTED], ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni compiendo integrale rinvio alla relazione dei gestori della crisi dott. Luciano Mascena e Fabrizio Florio, ed allegando

- ✓ di trovarsi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- ✓ di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCII;

-) la suddetta relazione dei gestori della crisi ha indicato in euro 1.687.911,59 l'indebitamento complessivo del ricorrente, derivante, in parte, da due mutui ipotecari contratti rispettivamente in data 2 11 2009 per un importo di euro 250.000,00 ed in data 21.11.2011 per euro 200.000,00 (cfr pg 18 e ss della relazione) e, successivamente, da sentenze civili di condanna, rispettivamente della Corte dei Conti - sentenza del 19 01 2023- al pagamento di euro 133.810,15 oltre rivalutazione, e del Tribunale di Roma -.

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano



sentenza n. 10092/2017, confermata in grado di appello con sentenza n. 3420/2022- alla restituzione in favore dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, di cui era dipendente, di compensi percepiti nella misura di euro 90.739,51 oltre spese, nel periodo in cui il ricorrente ha posto in essere le condotte per le quali è stato sottoposto a procedimenti penali, di cui uno - [REDACTED] - definito con assoluzione limitatamente al reato ex art 356 c.p. e con dichiarazione di prescrizione relativamente agli altri reati contro la PA ma con conferma della condanna generica al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, ed altro procedimento penale tuttora pendente - [REDACTED] -, anch'esso per reati contro la PA.

Considerato in diritto che

-) nell'ambito del Titolo V del CCII dedicato alla "*Liquidazione giudiziale*", il Capo IX disciplina la "*Liquidazione controllata del sovraindebitato*", prevedendo all'**art 268** che "*Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*";

-) l'**art 2 CCII** definisce, per quanto qui interessa

- alla **lett c)** "*«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";

-) il medesimo art. **268, co. 3** dispone che "*Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*".

Ritenuto che, nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo il ricorrente dimostrato di essere residente a Roma da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso (cfr doc. 8);

-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di persona fisica non soggetta ad altra procedura concorsuale;

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano



-) la natura non transeunte dello squilibrio economico patrimoniale in cui si trova il ricorrente, a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerge dalla notevole sproporzione tra l'entità complessiva dei debiti insoluti, allo stato quantificati in euro 1.687.911,59 ma, sembra, senza considerare quella di natura fiscale, ed il valore complessivo del suo patrimonio, di cui quello di natura immobiliare, stimato in euro 2.097.278,84 (cfr tabella a pg 9 della relazione), va tuttavia privato sia del valore degli immobili soggetti a confisca, pari complessivamente ad euro 600.000,00, sia comunque del maggior valore di quello di stima, pari ad euro 568.000,00 via via sottratto nel corso dei tentativi di vendita coattiva disposti nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli – RE n. 107/2022- , di cui l'ultima avvenuta per un prezzo base di euro 118.926,56 ma con possibilità di offerta minima per euro 89.194,92 (cfr pg. 10 della relazione);

-) la relazione appare, invero, lacunosa e poco precisa, perché è priva, ad esempio, di una ricostruzione chiara e coordinata circa l'esito dei molteplici giudizi civili e penali pendenti in cui il ricorrente è parte (risulta, ad esempio, gravata da appello la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1582/2021 che ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 395.137,52 oltre spese in favore di Ecotecnica Services s.r.l.; ovvero la relazione nulla precisa in ordine alla parte civile costituita nei procedimenti [REDACTED] conclusosi, come detto, con conferma delle statuizioni civili, e [REDACTED] tuttora pendente) e perché, inoltre, omette di precisare l'esistenza di eventuale reddito della moglie convivente;

-) pur tuttavia, appare comunque desumibile dalla suddetta relazione che alla stregua dell'art. 268, co. 3 CCII, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, sia considerando il valore del cospicuo patrimonio immobiliare di cui il ricorrente appare aver conservato la proprietà pur dopo la confisca, sia considerando il differenziale rispetto alle presumibili spese necessarie per il proprio sostentamento, comunque da determinare con decreto del giudice delegato, del complessivo importo dei redditi mensili attualmente percepiti dal ricorrente, pari, sembra, al cumulo di [REDACTED] netti mensili per dodici mensilità al lordo della tredicesima, e del reddito da locazione di uno degli immobili ad uso commerciale di cui il ricorrente appare proprietario unitamente alla moglie, e pari ad euro [REDACTED];

-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente;



-) le lacune della relazione a firma degli OCCI e l'ubicazione all'esterno del circondario del domicilio professionale di uno di essi, concorrano nel rendere opportuna, nell'interesse dei creditori, l'individuazione di un diverso professionista come liquidatore;

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata dei beni di Alessandro Agneni nato a Roma il
[REDACTED] - GNNLSN65L06H501N-

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - ex art 268 co 4 lett b) CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

NOMINA

Liquidatore il dott. Massimo Marchetta

ORDINA

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

ASSEGNA

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

ORDINA

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura dei liquidatori ;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.

MANDA

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA



il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 29 04 2026

Il giudice relatore
dott. Carmen Bifano

Il Presidente
dott. Fabio Miccio

